GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Compagnia.

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Contraente: La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il premio.

Assicurazione: Il contratto di assicurazione.

Cose: Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Franchigia: Importo fisso che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Polizza: Il documento che prova l'assicurazione.

Premio: La somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società.

R.C.T.: Responsabilità Civile verso Terzi.

R.C.O.: Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro.

R.C. Prof.: Responsabilità Civile Professionale.

Scoperto: La quota in percento di ogni danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è operante la garanzia assicurativa.

Società: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

RESTANTE PARTE DEL FOGLIO LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) – Fax 02 5520360 – 5351461
Internet: www.helvetia.it
PEC : helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Si prende atto che la presente convenzione si intende operante per tutti gli Affiliati al portale, iscritti regolarmente alla piattaforma di Jopla s.r.l., che offrono servizi nell'ambito delle seguenti attività:

LAVORO	DETTAGLIO LAVORO
Pulizia	Pulizia Casa
Pulizia	Pulizia Ufficio
Pulizia	Pulizia Ristorante
Pulizia	Pulizia Albergo - Cameriera ai piani
Babysitting	
Aiuto compiti	Scuola Primaria
Aiuto compiti	Scuola Secondaria I grado (scuola media)
Aiuto compiti	Scuola Secondaria II grado (scuole superiori)
Ristorazione	Aiuto cuoco
Ristorazione	Cuoco
Ristorazione	Cuoco a domicilio
Ristorazione	Lavapiatti
Ristorazione	Barista
Ristorazione	Bartender
Ristorazione	Cameriere in sala
Ristorazione	Sommelier
Ristorazione	Maître
Ristorazione	Commis
Ristorazione	Pasticcere
Ristorazione	Sfoglina
Ristorazione	Pizzaiolo
Ristorazione	Aiuto pizzaiolo
Ristorazione	Gelataio
Ristorazione	Addetto servizio catering
Ristorazione	Fattorino
Wellness e fitness	Personal Trainer - Istruttore di Fitness
Wellness e fitness	Insegnante di Yoga
Wellness e fitness	Insegnante di Pilates
Wellness e fitness	Istruttore di Tennis
Wellness e fitness	Istruttore di Canoa e Kayak
Wellness e fitness	Estetista
Wellness e fitness	Istruttore di Sci e Snowboard

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) – Fax 02 5520360 – 5351461
Internet: www.helvetia.it
PEC : helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

Wellness e fitness	Istruttore di Golf
Wellness e fitness	Istruttore di Equitazione
Wellness e fitness	Istruttore di Vela
Wellness e fitness	Insegnante di Danza
Wellness e fitness	Insegnante di Paddle
Wellness e fitness	Insegnante di Squash
Wellness e fitness	Istruttore di Surf e Windsurf
Petisitting	Cani
Petisitting	Gatti
Petisitting	Uccelli
Petisitting	Pesci
Petisitting	Piccoli mammiferi
Petisitting	Cavalli
Petisitting	Animali da fattoria
Giardinaggio	Cura del prato
Giardinaggio	Cura di siepi
Giardinaggio	Cura di alberi
Giardinaggio	Cura fiori ed aiuole
Giardinaggio	Taglio legna
Giardinaggio	Impianti d'irrigazione
Giardinaggio	Progettazione giardini
Lezioni di lingue straniere	Arabo
Lezioni di lingue straniere	Cinese (Mandarino)
Lezioni di lingue straniere	Coreano
Lezioni di lingue straniere	Ebraico
Lezioni di lingue straniere	Francese
Lezioni di lingue straniere	Giapponese
Lezioni di lingue straniere	Greco
Lezioni di lingue straniere	Hindi
Lezioni di lingue straniere	Inglese
Lezioni di lingue straniere	Italiano
Lezioni di lingue straniere	Olandese
Lezioni di lingue straniere	Persiano (Farsi)
Lezioni di lingue straniere	Polacco
Lezioni di lingue straniere	Portoghese
Lezioni di lingue straniere	Russo
Lezioni di lingue straniere	Spagnolo

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) – Fax 02 5520360 – 5351461
Internet: www.helvetia.it
PEC : helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

Lezioni di lingue straniere	Svedese
Lezioni di lingue straniere	Tagalog (Filippino)
Lezioni di lingue straniere	Tedesco
Lezioni di lingue straniere	Turco
Lezioni di lingue straniere	Vietnamita
Lezioni di musica	Solfeggio
Lezioni di musica	Ukelele
Lezioni di musica	Arpa
Lezioni di musica	Basso Elettrico
Lezioni di musica	Canto Moderno
Lezioni di musica	Canto Classico
Lezioni di musica	Chitarra Acustica
Lezioni di musica	Chitarra Elettrica
Lezioni di musica	Chitarra Classica
Lezioni di musica	Clarinetto
Lezioni di musica	Clavicembalo
Lezioni di musica	Composizione
Lezioni di musica	Corno
Lezioni di musica	Contrabbasso
Lezioni di musica	Fagotto
Lezioni di musica	Fisarmonica
Lezioni di musica	Flauto
Lezioni di musica	Flauto dolce
Lezioni di musica	Liuto
Lezioni di musica	Oboe
Lezioni di musica	Percussioni
Lezioni di musica	Pianoforte
Lezioni di musica	Saxofono
Lezioni di musica	Tromba
Lezioni di musica	Trombone
Lezioni di musica	Viola
Lezioni di musica	Viola da gamba
Lezioni di musica	Violino
Lezioni di musica	Violoncello
Lezioni di musica	Violoncello barocco
Comunicazione	Fotografo
Comunicazione	Video Maker

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) – Fax 02 5520360 – 5351461
Internet: www.helvetia.it
PEC : helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

Comunicazione	Brand Specialist
Comunicazione	Graphic Designer
Comunicazione	Web Designer
Comunicazione	Copywriter
Comunicazione	Web Editor
Comunicazione	Web Marketer
Comunicazione	Social Media Specialist
Comunicazione	Influencer
Comunicazione	Addetto Stampa / PR
Comunicazione	Giornalista
Comunicazione	Traduttore/Traduttrice
Comunicazione	Interprete
Comunicazione	Customer Support
Manutenzione	Accordatore Strumenti Musicali
Manutenzione	Caldaista
Manutenzione	Condizionatorista
Manutenzione	Elettricista
Manutenzione	Fabbro
Manutenzione	Falegname
Manutenzione	Idraulico
Manutenzione	Imbianchino
Manutenzione	Muratore
Manutenzione	Parquettista
Manutenzione	Piastrellista
Manutenzione	Tappezziere

Assicurati Aggiunti
Si conviene che la garanzia prestata con la presente polizza deve intendersi prestata in nome e per conto dei singoli professionisti e aziende aderenti e iscritti al portale Jopla.it (di seguito denominati: Affiliati), gestito dalla Contraente/Assicurata.
Tramite il predetto portale ciascun Affiliato può procedere all'assunzione delle attività artigianali e/o imprenditoriali e/o di servizi, destinate alla risposta di servizi manuali, di opere, di prestazioni anche non di natura manuale (escluse le prestazioni di carattere: contabile; fiscale; consulenza e/o gestione del patrimonio mobiliare e/o immobiliare; medico/infermieristico; giuridico; assistenza ad infermi), richieste da parte di clienti terzi che desiderano risolvere la loro necessità con un intervento dell'Affiliato.
Resta in ogni caso inteso che la presente copertura assicurativa deve intendersi operante esclusivamente per gli interventi, le prestazioni e le attività, assunte dall'Affiliato per il tramite del predetto portale con esclusione, quindi, di qualsiasi altra attività che non sia possibile dimostrare pervenuta per il tramite del portale, così come di qualsiasi attività ceduta dall'Affiliato a soggetti non iscritti al portale.
In nessun caso la Società risponderà per somme eccedenti il massimale di polizza anche qualora, in conseguenza di un unico sinistro, siano coinvolti il Contraente/Assicurato e uno o più Affiliati e/o più Affiliati tra loro.

Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Estensione territoriale
L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nei territori degli stati che compongono l'Unione Europea (U.E.).

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) – Fax 02 5520360 – 5351461
Internet: www.helvetia.it
PEC : helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

L'assicurazione R.C.O. vale per i danni che avvengono nel mondo intero.

Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia sia prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

RESTANTE PARTE DEL FOGLIO LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) – Fax 02 5520360 – 5351461
Internet: www.helvetia.it
PEC : helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

Oggetto dell'assicurazione

A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta nella scheda di polizza, comprese quelle complementari ed accessorie.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato **purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi di legge,** di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per:

a) LA RIVALSA INAIL

ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e Decreto Legislativo e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

b) LE AZIONI DEGLI AVENTI DIRITTO

ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto **a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.**

Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 2.500,00 per ciascun prestatore d'opera infortunato.

Per le imprese artigiane limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti, sono equiparati ai dipendenti.

Da tale assicurazione sono in ogni caso escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

I - Non sono considerati Terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

a) Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;

b) Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

c) Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, e tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

II - L'assicurazione R.C.T. non comprende altresì la responsabilità per i danni:

d) Provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato;

e) Da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

f) Derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;

g) Da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree a queste, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

h) Da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, in ogni caso, non abbia compiuto il 16° anno di età;

i) A cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

j) Ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;

k) Alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si esplicano i lavori e alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi;

l) Cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti d'operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a Terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e in ogni caso, a esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del com-

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) – Fax 02 5520360 – 5351461
Internet: www.helvetia.it
PEC : helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

pimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna della quale si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, in ogni caso, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
m) A condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e a cose in genere dovute ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati, lavori di sotto muratura o tecniche sostitutive assimilabili;
n) Derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
o) Di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
p) Conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
q) Derivanti da:

- **Perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software;**
- **Indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;**
- **Ogni interruzione d'attività conseguente a quanto indicato ai due precedenti punti.**

III - L'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. non comprende la responsabilità per i danni:
r) Da detenzione o impiego di esplosivi;
s) Verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.) oppure da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive, salvo che l'Assicurato/Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
t) Ogni responsabilità, di qualsiasi natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppur in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza e/o prodotto contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
u) Direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
v) Direttamente o indirettamente derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
w) I danni in genere, derivanti dal contagio del sangue nelle sue varie forme e varianti, sindrome da immuno deficienza acquisita (H.I.V, A.I.D.S);
x) da B.S.E. nelle sue varie forme e varianti;
y) da Mobbing, Stalking, Straining, Bossing, sindrormi e comportamenti affini di tipo persecutorio e/o discriminante nelle varie forme e varianti;
z) Derivanti da guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti e gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;

RESTANTE PARTE DEL FOGLIO LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) – Fax 02 5520360 – 5351461
Internet: www.helvetia.it
PEC : helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

SOMME ASSICURATE

Responsabilità civile verso terzi:
euro 1.000.000,00 per ogni sinistro col limite di euro 1.000.000,00 per persona e di euro 1.000.000,00 per cose.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro:
euro 1.000.000,00 per ogni sinistro col limite di euro 1.000.000,00 per prestatore di lavoro.

Durata della copertura assicurativa
La presente copertura assicurativa decorre dal giorno in cui la singola azienda ha accesso a Jopla,it e termina il 30/11/2022. La stessa si intende automaticamente rinnovata per un'ulteriore annualità assicurativa fatto salvo il recesso in caso di sinistro previsto dall'articolo "Recesso in caso di sinistro" delle Norme in caso di sinistro o in caso di disdetta annuale della convenzione.

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

DANNI ALLE COSE DI TERZI AMOVIBILI
A parziale deroga dell'art. **Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni** II) k) delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni materiali alle cose di Terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione delle attività oggetto della presente polizza anche se le stesse sono amovibili ma, ferma l'esclusione dei danni da furto, da incendio, mancato uso o disponibilità.
La presente estensione di garanzia è prestata, nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00, per ciascun sinistro e con un massimo risarcimento di € 25.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo anch'esso pattuito in polizza.

DANNI ALLE COSE DI TERZI MOVIMENTATE
A parziale deroga dell'art. **Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni** II) i) delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni materiali alle cose di Terzi: sollevate, caricate o scaricate, movimentate in genere, anche con uso di mezzi meccanici, escluso in ogni caso il loro trasporto su veicoli a motore soggetti al D. Lgs. n. 209/2005 e durante la circolazione su strade ad uso pubblico o a questi equiparate e ferma l'esclusione dei danni da furto, da incendio, mancato uso o disponibilità.
La presente estensione di garanzia è prestata, nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione di una franchigia di € 500,00, per ciascun sinistro e con un massimo risarcimento di € 15.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo anch'esso pattuito in polizza.

DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A parziale deroga dell'Art. **Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni** II) p) delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati dalla fuoriuscita di sostanze a seguito di fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a rottura accidentale d'impianti, macchinari e condutture.
La presente estensione di garanzia è prestata, nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00, per ciascun sinistro e con un massimo risarcimento di € 150.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo, anche qualora vi siano più richieste di risarcimento, avanzate in tempi diversi, ma originate dalla stessa causa d'inquinamento.
La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo d'efficacia della polizza e conseguenti a fatti avvenuti durante il periodo di validità della stessa.
L'assicurazione comprende altresì le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.
La garanzia non comprende i danni:
1. **Derivanti da alterazione di carattere genetico;**
2. **Cagionati a cose di Terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia o detenga a qualsiasi titolo;**
3. **Conseguenti alla:**

- **Intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;**
- **Intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.**

DANNI DA VIBRAZIONE
A parziale deroga dell'Art. **Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni**

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) – Fax 02 5520360 – 5351461
Internet: www.helvetia.it
PEC : helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

II) m) delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, l'assicurazione è estesa ai danni da vibrazione, ondulazione, oscillazione, determinati dall'utilizzo di macchine, macchinari, attrezzature, necessari per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente polizza e che abbiano oggettivamente cagionato danni a cose di Terzi.
La presente estensione di garanzia è prestata, nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00, per ciascun sinistro e con un massimo risarcimento di € 50.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo.
La presente estensione di garanzia è operante per i sinistri avvenuti e denunciati duranti il periodo di validità della presente polizza ma, in ogni caso, non oltre sei (6) mesi dalla data di compimento dei lavori.

FRANCHIGIA FRONTALE E/O AUMENTO DEL MINIMO DI SCOPERTO
Si conviene che l'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta pari a € 500,00 su ciascun sinistro, fatte salve le eventuali franchigie e/o minimi di scoperto già esistenti, d'importo superiore.

MALATTIE PROFESSIONALI
A parziale deroga dell'art. Oggetto dell'Assicurazione punto B), delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, la garanzia è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del sinistro, allegate al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura **escluse in ogni caso:**

- **asbestosi, silicosi e altre patologie provocate dall'amianto e/o dalla silice;**
- **sindrome da immunodeficienza acquisita;**
- **le malattie professionali provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale), posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing").**

L'assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato, al momento del sinistro, sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.
L'assicurazione opera a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipula della presente polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione.
Se la presente polizza è emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di un'altra polizza sottoscritta con la compagnia per il medesimo rischio e con la presente garanzia, la data di effetto della polizza sostituita deve intendersi quale data di effetto anche della presente garanzia.
L'assicurazione non vale:

1. **per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
2. **per le malattie professionali conseguenti:**

- **alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;**
- **alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.**

La precedente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui l'Assicurato, per porre rimedio alla situazione, intraprenda accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei ad evitare il ripetersi del danno in rapporto alle circostanze;

3. ***per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.***

La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro indicato in polizza e, in ogni caso, con il massimale per sinistro e per persona di € 500.000,00, che rappresenta, in ogni caso, la massima esposizione della Società anche per:

- **più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;**
- **più danni verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo.**

L'Assicurato dichiara di non essere a conoscenza e di non aver ricevuto richieste di risarcimento, in ordine ai rischi per i quali è operante la presente garanzia per fatti colposi posti in essere prima della stipula della presente polizza.
La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla compagnia l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) – Fax 02 5520360 – 5351461
Internet: www.helvetia.it
PEC : helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

RESPONSABILITA' CIVILE POSTUMA D.M. 37/2008 (esclusa attività edile e lavori stradali)

A parziale deroga dell'Art. **Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni**

II) I) delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti anche non installati dall'Assicurato, per i danni cagionati a terzi, (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione è prestata esclusivamente per le attività di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008 n.37, purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del Decreto stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- alle cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale le cose sono destinate;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo.

L'assicurazione è prestata per danni verificatisi entro 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori, di consegna dell'impianto o effettuazione del collaudo se richiesto, purché denunciati alla compagnia nel periodo di validità dell'assicurazione.

Sono comunque esclusi i danni denunciati durante il periodo di assicurazione, ma conseguenti a lavori eseguiti prima della sottoscrizione della presente polizza.

Qualora la presente polizza sia emessa in sostituzione di un'altra polizza della compagnia nella quale sia operante l'estensione prevista dalla presente garanzia, l'assicurazione vale anche per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della polizza sostituita.

La presente estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale di responsabilità civile verso terzi per danni a cose e comunque con il massimo di € 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo e con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 500,00 per ogni sinistro.

RESPONSABILITA' CIVILE POSTUMA GENERICA (Impiantistica)

A parziale deroga dell'Art. **Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni**

II) I) delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia vale per i danni cagionati a Terzi (compresi i committenti) che si verificassero dopo l'ultimazione dei lavori di installazione, manutenzione, riparazione, per difetto od errata effettuazione degli stessi, purché il danno si manifesti e entro dodici (12) mesi dalla data di:

- Consegna dell'impianto;
- Effettuazione del collaudo, se richiesto;

Sono in ogni caso esclusi i danni;

- **Agli impianti e/o attrezzature e/o cose installate, mantenute, riparate;**
- **Le spese per sostituire o riparare gli stessi;**
- **Derivanti dalla mancata rispondenza degli impianti all'uso e alle necessità cui sono destinati.**

La garanzia è operante nei limiti del massimale di Responsabilità Civile verso Terzi, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 con il massimo risarcimento di € 50.000,00 per ciascun sinistro e anno assicurativo.

Sono comunque esclusi i danni denunciati durante il periodo di assicurazione ma conseguenti a un lavoro eseguito prima della sottoscrizione della presente polizza.

La garanzia non è operante quando ricorrono gli obblighi previsti dal D.M. 37/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

ESCLUSIONI - INTEGRAZIONE

Si conviene che sono in ogni caso escluse le richieste di risarcimento non derivanti da danni materiali diretti nonché quelle derivanti dalla gestione del portale ovvero per i danni a terzi da:

- **errato, inesatto, incompleto funzionamento del portale;**
- **mancata rispondenza delle prestazioni offerte nel portale;**
- **rischi contrattuali in genere.**

POLIZZA IN SECONDO RISCHIO

Qualora l'Affiliato abbia in essere una sua propria e valida polizza assicurativa a garanzia delle medesime attività oggetto della presente polizza si conviene che, fermo il principio precedentemente espresso, ossia la copertura della presente polizza è valida esclusivamente per gli interventi, le prestazioni e le attività, assunte per il tramite del portale Jopla.it, il massimale per sinistro, per danni a persona e/o ai dipendenti, per danni a cose, della presente polizza deve intendersi operante in II° Rischio rispetto a quella direttamente sottoscritta dall'Affiliato.

Fermo restando che limitatamente alle garanzie e ai limiti previsti dalla presente polizza la copertura è operante in D.I.C. (DIFFERENZA IN CONDIZIONI) e in D.I.L. (DIFFERENZA IN LIMITI) rispetto a quelli già esistenti o non esistenti nella polizza di I° rischio sottoscritta dall'Affiliato. Il limite massimo di risarcimento in aggregato per la polizza a I rischio e per la polizza a II rischio non potrà eccedere € 5.000.000,00, qualora la polizza a I rischio sia in corso la scrivente Società.

APPLICAZIONE DELLE FRANCHIGIE

Si conviene tra le parti che il terzo danneggiato verrà risarcito direttamente dalla Società al netto di franchigie e/o scoperti previsti dalla polizza.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) – Fax 02 5520360 – 5351461
Internet: www.helvetia.it
PEC : helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

Aziende collegate e/o consociate
La garanzia vale anche quando i dipendenti dell'Assicurato svolgono le proprie mansioni negli stabilimenti d'aziende collegate e/o controllate e/o consociate.

Azione di regresso dell'I.N.A.I.L. verso i dipendenti dell'Assicurato
Nel caso in cui l'INAIL dovesse esperire azioni di regresso nei confronti del dipendente responsabile dell'infortunio cagionato ad altro dipendente dell'Assicurato, la garanzia comprende, nei limiti del massimale convenuto in polizza la somma che il dipendente stesso dovrà versare all'INAIL.

Buona Fede Inail
A integrazione di quanto previsto dall'Art. Oggetto dell'Assicurazione punto B) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia, il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò deriva da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia, non dovuta a dolo o colpa grave dell'Assicurato stesso o di persone delle quali lo stesso debba risponderne.

Corsisti - Borsisti- Stagisti
L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile verso Terzi, derivante all'Assicurato, per fatto dei corsisti, borsisti, stagisti, che operano nell'ambito dell'attività assicurata, e per i danni corporali da loro subiti limitatamente alla morte e/o alle lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale.

Danni a condutture e impianti sotterranei
A parziale deroga dell'Art. **Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni** II) m) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.
La presente estensione di garanzia è prestata, nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione di una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 1.000,00 per ciascun sinistro e il massimo risarcimento di € 100.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo.

Danni a mezzi sotto carico o scarico
A parziale deroga dell'Art. **Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni** II) j) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

- **Sono esclusi i danni da furto, da incendio, da mancato uso.**
- **Quest'estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 500,00, per ogni mezzo danneggiato.**

Danni alle cose di Terzi in consegna e/o custodia
A parziale deroga dell'Art. **Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni** II) i) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni alle cose di Terzi e dei prestatori di lavoro dipendenti, in consegna e/o custodia all'Assicurato, **con esclusione dei danni:**
Alle cose che costituiscono strumento, bene o oggetto di lavoro;
Alle cose che, in tutto o in parte, sono state e/o sono e/o saranno oggetto di lavorazione.
La presente estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione uno scoperto percentuale, a carico dell'Assicurato, del 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo assoluto di € 500,00 ed il massimo risarcimento di € 150.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo.

Danni alle cose trovantisi nell'ambito dei lavori
A parziale deroga dell'Art. **Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni** II) k) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni alle cose di Terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e che per, volume o peso, non possono essere rimosse.
La presente estensione di garanzia è prestata, nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione di una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 500,00 per ciascun sinistro e il massimo risarcimento di € 150.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo.

Danni da acqua piovana
L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni alle cose di Terzi in conseguenza di acqua piovana o precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione di lavori di costruzione, sopraelevazione, ristrutturazione e manutenzione di fabbricati.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) – Fax 02 5520360 – 5351461
Internet: www.helvetia.it
PEC : helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato abbia approntato protezioni provvisionali poste a salvaguardia delle opere interessate dai lavori e che le protezioni provvisionali stesse siano state deteriorate, danneggiate o rimosse esclusivamente dalla violenza degli eventi atmosferici precedentemente citati.
La garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo assoluto di € 500,00 e il massimo risarcimento di € 250.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo.

Danni da cedimento o franamento del terreno
A parziale deroga dell'Art. **Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni** II) m) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, purché non derivanti da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive simili e/o equivalenti.
La presente estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose per:
- **I danni ai fabbricati con l'applicazione di uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo assoluto di € 1.500,00 e il massimo risarcimento di € 150.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo;**
- **I danni ad altre cose in genere, con l'applicazione di una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 500,00 per ciascun sinistro.**

Danni da incendio
A parziale deroga dell'Art. **Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni** II) e) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
La presente estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile vero Terzi per danni a cose e il massimo risarcimento di € 250.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo.
Resta ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
Resta inteso che qualora esista copertura per il rischio RICORSO VICINI su polizza incendio, anche di altra società, la presente estensione di garanzia vale in eccedenza al massimale ivi previsto.

Danni da interruzioni o sospensioni d'attività
A parziale deroga dell'Art. **Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni** II) n) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.
La presente estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione uno scoperto, a carico dell'Assicurato, pattuito in polizza, del 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo assoluto di € 2.500,00 e il massimo risarcimento di € 150.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo.

Decreto Legislativo 81/2008 e Decreto Legislativo 106/2009 (ex D.Lgs. 626/94 e D. Lgs. 494/96)
- L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile personale del responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e del Decreto Integrativo n. 106/2009.
  Questa estensione è valida a condizione che il servizio sia svolto dall'Assicurato, dagli amministratori o da prestatori di lavoro alle dirette dipendenze dell'Assicurato stesso.
- L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori rientranti nel campo d'applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e del Decreto Integrativo n. 106/2009, e successive modificazioni, per danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte o per lesioni personali, purché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal predetto Decreto.

Estensione alla qualifica di Terzi
A parziale deroga dell'Art. Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni c) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile R.C.T. e R.C.O., sono considerati Terzi:
- I liberi professionisti, consulenti tecnici, amministrativi e legali, appartenenti ad altre ditte, che a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia a loro imputabile;
- Il personale e i titolari di ditte, quali aziende di manutenzione, riparazione, pulizia, trasporto, nonché fornitori e clienti - **limitatamente alle lesioni corporali subite** - che possono partecipare a lavori di carico o scarico o complementari all'attività assicurata;
- I titolari e dipendenti d'imprese coappaltatrici che possono trovarsi negli stessi ambienti di lavoro, purché i lavori svolti dagli stessi siano di natura diversa da quella dell'Assicurato;
- I dipendenti dell'Assicurato per fatti inerenti al rischio della proprietà dei fabbricati purché coperti dall'assicurazione;
- I dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per le lesioni corporali (**escluse le malattie professionali**), da essi subite in occasione di lavoro o servizio.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) – Fax 02 5520360 – 5351461
Internet: www.helvetia.it
PEC : helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

Estensioni diverse
A integrazione delle garanzie di polizza l'assicurazione è estesa:
a) Al servizio di vigilanza per mezzo di guardiani anche armati e alla proprietà di cani anche da guardia;
b) Al servizio medico e infermieristico all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale degli addetti, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
c) al servizio della mensa aziendale; resta inteso, che qualora il servizio fosse affidato o gestito da Terzi, la garanzia vale nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente;
d) All'esistenza di cabine per la trasformazione di energia elettrica;
e) All'esistenza di serbatoi, distributori di carburante e impianto di lavaggio per uso esclusivo dei veicoli dell'Assicurato;
f) All'uso di biciclette, anche all'esterno dell'azienda;
g) All'esistenza di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
h) Al rischio derivante dalla proprietà e manutenzione d'insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle opere sulle quali sono applicati gli stessi. Nel caso la manutenzione fosse affidata a Terzi, l'assicurazione varrà nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente;
i) Alla gestione del CRAL aziendale per l'organizzazione delle attività conferitegli, con esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
j) Alla partecipazione, in qualità d'espositore, a fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio degli stands;
k) Alla mancata o insufficiente segnaletica in caso di lavori, svolti anche da Terzi, nell'ambito degli spazi di pertinenza dell'Assicurato e/o dei cantieri in cui l'Assicurato abbia la titolarità;
l) Ai danni conseguenti a operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, con esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
m) Ai danni causati a veicoli di Terzi e dei dipendenti in sosta (ma non sotto carico o scarico), nell'ambito dell'esercizio. La garanzia è prestata con la franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 500,00 per ogni veicolo danneggiato. Sono esclusi i danni da furto, incendio e mancato uso;
n) Alla proprietà e uso di mezzi di sollevamento e trasporto, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione su strade a uso pubblico o a queste equiparate ovvero ai mezzi assoggettati agli obblighi del D. Lgs. n. 209/2005;
o) Ai danni cagionati a Terzi dall'intervento di una squadra antincendio interna;
p) Ai danni derivanti dalla committenza di attività complementari, sussidiarie e accessorie a Terzi;
q) All'esistenza di una centrale termica a uso esclusivo dell'Assicurato.

Impiego di macchine e/o impianti
La garanzia comprende l'impiego di macchine operatrici semoventi, mezzi di trasporto e sollevamento, anche di Terzi, funzionanti nell'ambito degli spazi di pertinenza dell'Assicurato e da questi adibiti all'esercizio dell'attività assicurata.
L'assicurazione vale inoltre per la responsabilità derivante dall'uso di mezzi di trasporto circolanti purché non su aree equiparate a uso pubblico e non immatricolati al P.R.A.
Quanto sopra in dipendenza del fatto che dalla presente assicurazione sono in ogni caso esclusi tutti i rischi per i quali, in conformità alle norme del D. Lgs. n. 209/2005 e del relativo regolamento d'esecuzione e successive varianti, è prevista l'assicurazione obbligatoria R.C. veicoli a motore.

Inesatta dichiarazione del rischio Assicurato – Buona Fede
A parziale deroga delle condizioni generali d'assicurazione, si conviene che le circostanze influenti ai fini della valutazione del rischio s'intendono quelle richiamate in polizza tramite le" dichiarazioni dell'Assicurato", quelle delle condizioni particolari a stampa e il testo dattiloscritto.
Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dall'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, comporteranno agli effetti delle condizioni generali d'assicurazione la perdita del diritto all'indennizzo o la sua riduzione solo se riguardino circostanze, di cui al comma precedente, che siano durevoli e l'Assicurato abbia agito con dolo.
Negli altri casi, la società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dall'inizio del contratto o se successive, dalla data in cui la circostanza si è verificata.

Lavori di ristrutturazione e sopraelevazione in fabbricati anche parzialmente occupati
Sono esclusi i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori.
Per i danni alle cose trovantisi in altri locali dello stesso fabbricato o appartamento, ma non direttamente interessati ai lavori, la garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile vero Terzi per danni a cose, con una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 500,00 su ciascun sinistro e il massimo risarcimento di € 150.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo.

Lavori di demolizione e disfacimento
La garanzia è operante solo quanto l'attività è espressamente dichiarata in descrizione del rischio di polizza e i lavori di demolizione e/o disfacimento eseguiti dall'Assicurato sono necessari allo stesso per l'esecuzione dei lavori principali di ricostruzione, ristrutturazione, sopraelevazione, di fabbricati in genere.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) – Fax 02 5520360 – 5351461
Internet: www.helvetia.it
PEC : helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

La garanzia è prestata, per i danni alle cose di Terzi non direttamente interessate ai lavori di demolizione e/o disfacimento, **con uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 20% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo assoluto di € 500,00 per ogni danneggiato.**

Massimale con limite del cumulo per sinistro
Si conviene che, nel caso in cui, in conseguenza di un unico sinistro, siano coinvolte contemporaneamente sia le garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) sia quelle di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), l'esborso massimo della Società non potrà in alcun caso essere complessivamente superiore ad € 1.000.000,00.

Neve non rimossa
La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a Terzi da neve e/o ghiaccio non tempestivamente rimossi dal tetto o dai suoli pertinenti i fabbricati oggetto dell'attività assicurata, sempreché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale.

Prestatori di lavoro Legge Biagi
Premesso che l'Assicurato – nel rispetto e come disciplinato dal Decreto Legislativo n. 276/2003 di attuazione della delega di cui alla Legge 30/2003 (c.d. Legge Biagi) - può avvalersi, nello svolgimento della propria attività, di personale non qualificabile come dipendente, la garanzia comprende:

1. A parziale deroga dell'Art. Oggetto dell'Assicurazione II) d) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile i danni cagionati a Terzi dal predetto personale mentre opera presso e per conto dell'Assicurato;
2. A parziale deroga dell'Art. Oggetto dell'Assicurazione I) c) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, il predetto personale nel novero di "Terzi", ciò limitatamente alle lesioni personali **– escluse le malattie professionali –** subite in occasione di lavoro o servizio presso e/o per conto dell'Assicurato.

Questa estensione s'intende prestata alle condizioni tutte previste per la garanzia di Responsabilità Civile verso prestatori lavoro (R.C.O.)

Responsabilità Civile del committente (ex art. 2049 Codice Civile)
L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti, **regolarmente iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge, compresi eventuali lavoratori parasubordinati, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.**
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.
L'assicurazione è estesa inoltre, alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori e/o servizi formanti oggetto delle attività specificate in polizza, eseguite da Terzi in nome e per conto dell'Assicurato stesso. Agli effetti della presente estensione, sono considerati Terzi, esclusivamente per le lesioni corporali subiti in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali) le società, i loro dipendenti, gli addetti e i lavoratori stagionali, della cui opera l'Assicurato può avvalersi, anche saltuariamente e anche se ripetutamente, per fatto connesso all'Assicurato stesso o di persone delle quali deve rispondere a norma del citato art. 2049 del Cod. Civ.
La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato, pari a € 500,00 per ciascun sinistro e vale nei limiti territoriali previsti dall'Art. 13) delle Norme e, relativamente alla guida di veicoli, in quanto - per i paesi ove richiesta - sia stata rilasciata regolare carta verde.

Responsabilità Civile personale dei dipendenti e lavoratori parasubordinati
L'assicurazione vale entro i limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C.T., anche per la responsabilità personale dei dipendenti e dei lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni.
Agli effetti di quest'estensione di garanzia **sono inoltre considerati Terzi anche i dipendenti e i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, entro comunque il limite del massimale previsto per la garanzia R.C.O. ovvero entro il limite del massimale previsto per la garanzia R.C.T. qualora la garanzia R.C.O. non sia prestata.**

Scavi e reinterri
Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni che si verificassero dopo il re interro degli scavi medesimi **fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto.**
La garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile vero Terzi per danni a cose, con una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 500,00 su ciascun sinistro e il massimo risarcimento di € 100.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo.

Terzi gli amministratori
A parziale deroga dell'Art. **Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni**

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) – Fax 02 5520360 – 5351461
Internet: www.helvetia.it
PEC : helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

I) b) delle norme, sono considerati Terzi, **limitatamente alle lesioni corporali subite**, gli amministratori e/o componenti il consiglio d'amministrazione che non siano i legali rappresentanti dell'Assicurato, e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui all'Art. **Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni**
I) a) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile.

Animali
L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile inerente al trasferimento di animali, effettuato anche con mezzi di trasporto, **esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione. Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta, i danni alle coltivazioni e quelli da contagio**.
Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono. Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 500,00 per sinistro.

RESTANTE PARTE DEL FOGLIO LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) – Fax 02 5520360 – 5351461
Internet: www.helvetia.it
PEC : helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

Norme in caso di sinistro

Altre assicurazioni

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

Obblighi dell'Assicurato/Contraente in caso di sinistro

L'Assicurato/Contraente in caso di sinistro deve darne avviso a Jopla e quest'ultima all'intermediario cui è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 14 (quattrodici) giorni da quando ne ha avuta conoscenza (art. 1913 Codice Civile). Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, e i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, successivamente a lui pervenuti.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Codice Civile).

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Procedimento di mediazione e Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società o l'Intermediario cui è assegnata la polizza.

Ai sensi del D. Lgs n. 28/2010 e successive disposizioni, le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, le Parti potranno utilmente adire l'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto, la quale è individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

Denuncia dei sinistri R.C.O. – Obblighi dell'Assicurato/Contraente

L'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali avviene l'inchiesta dell'Autorità competente a norma della legge infortuni.

Gestione delle vertenze di danno - spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

La Società rimborserà le eventuali spese sostenute in proprio dall'Assicurato/Contraente, nel comune interesse al buon esito della causa, entro i limiti previsti dall'art. 1917 C.C. e fino a esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce eventuali spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) – Fax 02 5520360 – 5351461
Internet: www.helvetia.it
PEC : helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031